II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

recante quinta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(76/399/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (3), modificata da ultimo dalla direttiva 70/358/CEE (4), contiene un elenco comune di sostanze coloranti;

considerando che dall'adozione della direttiva succitata, i metodi d'esame tossicologico degli additivi alimentari e, più particolarmente, la valutazione e l'interpretazione dei dati biologici e chimici hanno compiuto progressi considerevoli;

considerando che, in base alle esigenze attuali di innocuità dei coloranti risulta che non è più possibile autorizzare l'impiego negli alimenti di alcuni tra questi coloranti;

considerando che il divieto di tali sostanze deve essere posto in atto in modo da tutelare la sanità pubblica, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, eventuali perturbazioni di carattere tecnologico ed economico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli allegati I e III della direttiva del 23 ottobre 1962 sono così modificati:

Le seguenti sostanze coloranti sono soppresse in data 1° gennaio 1977:

E 103 Crisoina S,
E 105 Giallo solido,
E 111 Arancio GGN,
E 121 Oricello, orceina,
E 125 Scarlatto GN,
E 126 Ponceau 6 R,
E 130 Blu antrachinone (blu d'indantrene RS)
E 152 Nero 7984,
E 181 Terra d'ombra bruciata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1978, la commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti una o più sostanze coloranti elencate al paragrafo 1 è vietata.

(1) GU n. C 79 del 5. 4. 1976, pag. 46.
(2) GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 8.
(3) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.
(4) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 36.

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzati a vietare sino al 31 dicembre 1975 l'impiego, nei prodotti destinati all'alimentazione umana, di una o di più sostanze coloranti elencate all'articolo 1, paragrafo 1, possono mantenere codesto divieto anche oltre tale data.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro le date fissate all'articolo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS